



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BENCINI, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, STEFANO e BAROZZINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2015

Norme in materia di conferimento di incarichi e collaborazioni nella pubblica amministrazione a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. – Pur condividendo la scelta del Governo di introdurre norme aggiuntive finalizzate alla riduzione di spese nelle pubbliche amministrazioni, riteniamo che la norma introdotta dal cosiddetto «decreto Madia» (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), che vieta in maniera assoluta l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di tutti gli incarichi conferibili dalla pubblica amministrazione, quali studi, consulenze, incarichi direttivi e dirigenziali di qualsiasi tipo, a tutti i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, è eccessivamente penalizzante per la stessa pubblica amministrazione, ponendola, per di più in posizione di svantaggio rispetto al settore privato.

Nella storia recente si è assistito all'utilizzo molto frequente di alte o altissime professionalità formate e provenienti dalla pubblica amministrazione, e poste in quiescenza, da parte del settore privato con suo gran vantaggio e adeguatamente remunerate. Prima delle norme introdotte dalla riforma cosiddetta «*spending review bis*» e modificate in peggio dal decreto «Madia» anche la pubblica amministrazione poteva avvantaggiarsi dall'utilizzo di tali professionalità provenienti dal suo seno, mentre ora è il solo settore pubblico che è inibito nell'utilizzo di risorse umane e professionali da essa stessa formate. Tutto ciò ci porta a ipotizzare alcuni profili di incostituzionalità nella norma che ci accingiamo a modificare.

Comprendiamo e condividiamo, tuttavia, le motivazioni alla base della norma tendenti, da un lato, a risparmiare le risorse

pubbliche e, dall'altro, a limitare lo sperpero di danaro pubblico o peggio ancora l'uso improprio di tali risorse a fini clientelari, ma riteniamo la norma stessa una misura draconiana che ha l'unico risultato di danneggiare proprio la pubblica amministrazione.

Con il presente disegno di legge ci proponiamo di limitare l'incompatibilità nell'attribuire incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo o in enti partecipati, a soggetti che, già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni pubbliche e collocati in quiescenza, abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico medesimo. Con ciò ripristinando l'originario testo previsto dalla *spending review bis*.

Abbiamo poi previsto per tutti gli altri soggetti a cui la pubblica amministrazione può conferire gli incarichi summenzionati un limite al cumulo tra pensione e retribuzione dell'incarico che non deve superare i 240.000 euro lordi annui, in linea con i limiti già previsti dalla legge al tetto delle retribuzioni dei *managers* pubblici.

Nella condivisione degli obiettivi a fondamento della norma sulla limitazione alle spese da parte della pubblica amministrazione, introduciamo una clausola di invarianza secondo la quale le amministrazioni interessate conferiscono gli incarichi e le collaborazioni nel limite delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e quindi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico conferito. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni possono essere conferiti esclusivamente ai soggetti già lavoratori privati collocati in quiescenza per i quali il cumulo tra prestazioni previdenziali e corrispettivo per collaborazioni o incarichi non superi i

240.000 euro lordi annui. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Le amministrazioni interessate conferiscono gli incarichi e le collaborazioni di cui al presente comma nel limite delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».